



*Corte dei Conti*  
*Sezione Regionale di Controllo per la Calabria*

NELL'ADUNANZA DEL 25 Luglio 2008

composta dai magistrati:

- |   |            |
|---|------------|
| - Pres. Sez. Silvio AULISI                | Presidente |
| - Cons. Giuseppe GINESTRA                 | Componente |
| - Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore | Componente |
| - Cons. Anna BOMBINO                      | Componente |
| - Primo ref. Quirino LORELLI              | Componente |
| - Primo ref. Natale LONGO                 | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 5646 del 16.06.2008, con la quale il Comune di TIRIOLO (CZ) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 2421 del 25.06.2008;

VISTA l'ordinanza n. 14/08 del 21.07.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

## RITENUTO IN FATTO

Il Comune di TIRIOLO (CZ), con la sopra citata nota n. 5646 del 16.06.2008, premettendo che il vigente regolamento comunale, inerente alla gestione del servizio idrico, *"in caso di morosità protratta e non oggetto di contestazione da parte degli utenti del relativo canone, e previa notifica di sollecito di pagamento e di successivo preavviso"*, prevede il distacco dalla rete idrica e, conseguentemente, la sospensione della prestazione di fornitura di acqua potabile, ha promosso il parere di questa Sezione, al fine di conoscere se tale disposizione regolamentare è da ritenersi legittima, ovvero se, trattandosi della fornitura di un "bene primario", come è appunto l'acqua, il "rimedio" della sospensione della fornitura appaia sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo *"ulteriori forme di collaborazione"* ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, *"nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*, aggiungendo che *"analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete

sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Passando al merito, va preliminarmente osservato che la somministrazione di acqua per uso idropotabile dà luogo ad un "contratto di somministrazione" regolato dal codice civile (artt. 1559-1570 c.c.).

In particolare, il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome. Tale pluralità di prestazioni, richiesta dalla stessa funzionalità e finalità del contratto, incide sulla formazione del contratto stesso, per cui, proprio per la peculiarità dell'oggetto contrattuale, l'Ente locale è tenuto utilmente a regolamentare preventivamente la materia.

L'obbligo dell'avente diritto alla somministrazione di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni ricevute, tra l'altro, non viene meno, trattandosi dell'approvvigionamento di acqua in favore di un immobile, per la circostanza che il somministrato cittadino/utente non abbia provveduto, per ragioni allo stesso imputabili, al pagamento di quanto dovuto alle scadenze pattuite. Anzi tale inadempimento comporta l'automatica applicazione delle clausole sanzionatorie, contrattualmente previste, tra cui in ultima istanza la sospensione del servizio di somministrazione dell'acqua per uso idropotabile. Né la considerazione che "l'acqua è un bene primario" può giustificare comportamenti dilatori, da parte del somministrato, o non rispettosi dei principi di sana gestione finanziaria e quindi, delle specifiche norme regolamentari e contrattuali, da parte dell'Ente locale, atteso l'obbligo per l'Ente medesimo di provvedere necessariamente ai costi di gestione del servizio di acquedotto, il cui onere complessivo deve essere coperto, in termini di competenza, con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs 30.12.1992 n. 504.

Conclusivamente, quindi, l'Ente locale è obbligatoriamente tenuto ad accertare e riscuotere, come qualsiasi altra entrata, i canoni connessi al servizio inerente alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, anche ricorrendo alla momentanea sospensione del servizio stesso, in quanto il basso grado di copertura del costo del servizio di acquedotto costituisce una situazione pregiudizievole per la sana gestione finanziaria dell'Ente medesimo e concorre a rendere difficoltosa la tenuta degli equilibri di bilancio.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Il Comune di TIRIOLO (CZ).

Così deciso in Catanzaro il 25 Luglio 2008.

Il Consigliere Relatore  
dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente  
dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 25.07.2008  
Il Direttore della segreteria  
dott. Antonio LEONE